



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

A mezzo posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0008359-28/12/2015-SC_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

ILLASI (VR)

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

ILLASI (VR)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Illasi (VR).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 13 gennaio 2015, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

Dall'esame del rendiconto 2012 è emerso innanzitutto il ritardo nella sua approvazione. A tale proposito si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente. Si richiamano, in proposito, le conseguenze previste per il ritardo o



per l'omissione nell'adozione del predetto (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni ope legis di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187 e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Si osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite sul punto specifico da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).

Distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore
Dott.ssa Daniela Alberghini

